

Repertorio n. 49858

Raccolta n. 35280

COSTITUZIONE DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

REPUBBLICA ITALIANA

Il cinque luglio duemilaventidue.

In Nova Milanese, nel mio studio di via Roma n. 7.

Avanti a me dottor Enrico Tommasi, notaio residente in Nova Milanese e iscritto al ruolo del distretto notarile di Milano,

sono presenti i signori:

GRANCINI GIANCARLO, nato a Oggiono (LC) il giorno 1 dicembre 1950, residente a Nova Milanese (MB), via Caravaggio n. 34, codice fiscale GRN GCR 50T01 G009F, cittadino italiano;

MARZENTA MARIA GRAZIA, nata a Monza (MB) il 24 giugno 1967, residente a Nova Milanese (MB), via Rossini n. 6, codice fiscale MRZ MGR 67H64 F704F, cittadina italiana;

GRANCINI VALERIA, nata a Desio (MB) il 18 gennaio 1984, residente a Nova Milanese (MB), via Bugatti n. 1/B, codice fiscale GRN VLR 84A58 D286R, cittadina italiana;

COMELLI LUIGI, nato a Milano (MI) il 20 aprile 1938, residente a Nova Milanese (MB), via per Incirano n. 55, codice fiscale CML LGU 38D20 F205L, cittadino italiano;

GIORGI GABRIELLA, nata a Milano (MI) il 7 agosto 1945, residente a Nova Milanese (MB), via per Incirano n. 55, codice fiscale GRG GRL 45M47 F205S, cittadina italiana;

BIANCHI PIERGASPARE, nato a Saronno (VA) il 31 ottobre 1962, residente a Nova Milanese (MB), via Mazzini n. 23, codice fiscale BNC PGS 62R31 I441L, cittadino italiano;

PANCOTTI LUISA, nata a Castiglione D'Adda (LO) il 23 maggio 1953, residente a Nova Milanese (MB), via Caravaggio n. 34, codice fiscale PNC LSU 53E63 C304Q, cittadina italiana.

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo,

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1) E' costituita tra i signori GRANCINI GIANCARLO, MARZENTA MARIA GRAZIA, GRANCINI VALERIA, COMELLI LUIGI, GIORGI GABRIELLA, BIANCHI PIERGASPARE e PANCOTTI LUISA, ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione:

JACARANDA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

in breve JACARANDA ODV

Articolo 2) L'Associazione ha sede in comune di NOVA MILANESE (MB).

L'indirizzo della sede dell'associazione è stabilito in via Bice Bugatti n. 1/B.

Essa potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi.

L'eventuale trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'assemblea ordinaria.

**REGISTRATO
A MONZA E BRIANZA**

il 05/07/2022
n. 22037
Serie 1T
Euro 200,00

Articolo 3) L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:

- quella prevista alla lett. N del d.lgs. 117/2017: cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125, e successive modificazioni;

- quella prevista alla lett. U del d.lgs. 117/2017: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- organizzare, promuovere e/o collaborare in iniziative socio-umanitarie per raccogliere fondi da destinare a strutture predefinite operanti in contesti di precarietà economica e sociale, con lo scopo di offrire sostegno alle famiglie e ai minori riconosciuti come bisognosi in tale contesto.

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) raccolta di fondi sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore oppure attraverso l'organizzazione di eventi. Le raccolte di fondi sono da destinare a strutture predefinite operanti in contesti di precarietà economica e sociale, con lo scopo di offrire sostegno alle famiglie e ai minori riconosciuti come bisognosi in tale contesto. A titolo esemplificativo in sede di atto costitutivo sono state identificate le seguenti strutture come beneficiari dell'opera dell'Associazione: Cidade dos Meninos, operante a Santo Andre (SP), Brasile; St. Martin Children's Home, Kitwe, Zambia; Comunità parrocchiale di Contramaestre, Cuba;

b) raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale dell'Associazione;

c) organizzazione e gestione di centri culturali e morali; promozione dello sviluppo di centri di accoglienza e di soccorso, svolgimento e affidamento di studi e ricerche; promozione di bandi e borse di studio; promozione di gemellaggi; sottoscrizione di convenzioni; organizzazione di convegni, seminari, dibattiti corsi e manifestazioni di ogni genere; pubblicazione di periodici telematici o cartacei, notiziari, riviste e libri.

L'Associazione è regolata dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105

oltre che dalle disposizioni legislative sulle Associazioni (articoli 36-38 cod. civ.), da quelle contenute nel presente atto e dallo statuto che, firmato dalle parti e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Articolo 4) Sono organi sociali: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente del Consiglio Direttivo.

L'associazione sarà amministrata, per il primo triennio, da un Consiglio Direttivo composto da quattro membri, nominati nelle persone dei signori BIANCHI PIERGASPARE, GRANCINI VALERIA, COMELLI LUIGI e GIORGI GABRIELLA, tutti come sopra generalizzati.

Essi comparenti procedono seduta stante alla nomina del presidente del consiglio direttivo nella persona della signora GRANCINI VALERIA.

Vengono altresì nominati quale Vicepresidente la signora GIORGI GABRIELLA, quale Segretario il signor COMELLI LUIGI e quale Tesoriere il signor BIANCHI PIERGASPARE.

Al Consiglio Direttivo vengono affidati i poteri per la gestione dell'associazione. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Articolo 5) Le condizioni per l'ammissione dei soci, le norme che regolamentano la vita dell'Associazione sono contenute e disciplinate nel citato Statuto Sociale come sopra allegato al presente atto e disciplinate dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105.

Articolo 6) La quota di iscrizione dei soci che entreranno a far parte dell'associazione e quella di partecipazione dei già soci per gli anni successivi, sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Tale quota è determinata per il primo anno in Euro 100,00 (cento virgola zero zero).

I comparenti dichiarano e danno atto che l'intero importo di Euro 700,00 (settecento virgola zero zero) come sopra sottoscritto è già stato versato a mano degli amministratori.

Articolo 7) La durata dell'associazione è illimitata.

Gli esercizi si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; il primo si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue).

Articolo 8) Per tutto quanto non espressamente previsto in questo atto, le parti si richiamano alle vigenti disposizioni di legge in materia di associazioni.

I costituiti delegano la signora GRANCINI VALERIA a curare le pratiche occorrenti per la legale costituzione dell'associazione, autorizzandola ad apportare al presente atto e all'allegato statuto tutte le modifiche eventualmente richieste dalla competente autorità.

Art. 9) Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti,

sono a carico dell'Associazione stessa.

Il presente atto costitutivo e statuto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del codice del terzo settore (d.Lgs. 117-2017).

Questo atto è stato letto da me notaio ai comparenti.

Consta di due fogli per sei intere pagine e fin qui della settimana, scritto da persona di mia fiducia e sottoscritto alle ore nove e minuti quindici.

F.to Valeria Grancini

- " Piergaspare Bianchi
- " Grancini Giancarlo
- " Luisa Pancotti
- " Giorgi Gabriella
- " Marzenta Maria Grazia
- " Comelli Luigi
- " Enrico Tommasi notaio

-----STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE-----

Titolo I-----

Costituzione e scopi-----

Art.1 - Denominazione-sede-durata-----

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata -----

-----JACARANDA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO-----

-----in breve JACARANDA ODV -----

di seguito indicata anche come "Associazione".-----

2. L'Associazione ha sede legale nel comune di NOVA MILANESE (MB).-----

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.-----

3. Essa opera nel territorio della provincia di Monza e Brianza ed intende operare anche in ambito nazionale.-----

4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.--

5. L'Associazione ha durata illimitata.-----


Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato"-----

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. -----

Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "JACARANDA ORGANIZZAZIONE -----DI VOLONTARIATO" in breve JACARANDA ODV -----

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.-----

3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione



Handwritten notes in blue ink:
Firma del **Franco Giacomini**
Luigi Ghella
Carmela Longhi
Caricato negli stampi
Luise Percoffi

Handwritten signature: **Luigi**

risultati iscritta come organizzazione di volontariato ai sensi della Legge 266 del 1991.-----

Art.3 - Scopi-----

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.-----

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.-----

3. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:-----

- quella prevista alla lett. N del d.lgs. 117/2017: cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125, e successive modificazioni;-----

- quella prevista alla lett. U del d.lgs. 117/2017: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.-----

4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:-----

- organizzare, promuovere e/o collaborare in iniziative socio-umanitarie per raccogliere fondi da destinare a strutture predefinite operanti in contesti di precarietà economica e sociale, con lo scopo di offrire sostegno alle famiglie e ai minori riconosciuti come bisognosi in tale contesto. -----

Art. 4 - Attività-----

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività: -----

a) raccolta di fondi sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore oppure attraverso l'organizzazione di eventi. Le raccolte di fondi sono da destinare a strutture predefinite operanti in contesti di precarietà economica e sociale, con lo scopo di offrire sostegno alle famiglie e ai minori riconosciuti come bisognosi in tale contesto. A titolo esemplificativo in sede di atto costitutivo sono state identificate le seguenti strutture come beneficiari dell'opera dell'Associazione: Cidade dos Meninos, operante a Santo Andre

(SP), Brasile; St. Martin Children's Home, Kitwe, Zambia; Comunità parrocchiale di Contramaestre, Cuba;-----

b) raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale dell'Associazione;-----

c) organizzazione e gestione di centri culturali e morali; promozione dello sviluppo di centri di accoglienza e di soccorso, svolgimento e affidamento di studi e ricerche; promozione di bandi e borse di studio; promozione di gemellaggi; sottoscrizione di convenzioni; organizzazione di convegni, seminari, dibattiti corsi e manifestazioni di ogni genere; pubblicazione di periodici telematici o cartacei, notiziari, riviste e libri.-----

2. L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.-----

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.-----

Titolo II-----

Norme sul rapporto associativo-----

Art. 5 - Norme sull'ordinamento interno-----

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.-----

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.-----

Art. 6 - Associati-----

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato, le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.-----

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione

Handwritten notes in blue ink on the right margin:
- Top: *Tracini Giancarlo*
- Middle: *Amore M. Giorgio Ghelardi*
- Bottom: *Amore M. Camilla Lupi*
- Far right: *Amore M. Paolo*
- Far right: *Marcello*
- Far right: *Marcello*

che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.-----

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.-----

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.-----

Art. 7 - Procedura di ammissione-----

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse¹² presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione.

In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.-----

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.-----

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.-----

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria,¹⁴ entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.-----

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni-----

dell'associato minorenne.-----

Art .8 - Diritti e doveri degli associati-----

1. Gli associati hanno il diritto di:-----

a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;-----

b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;-----

c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.-----

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16 comma 2 del presente Statuto.-----

3. Gli associati hanno il dovere di:-----

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;-

b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;-----

c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.-----

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.-----

Art. 9 - Cause di cessazione del rapporto associativo-----

1. La qualità di associato si perde per:-----

a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;-----

b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.-----

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:-----

Granini Giancarlo
Furj Gabriele
Furj
Comelli Luigi
Alberelli
Marzotto Maurizio
Muroso Giancarlo



- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;-----
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.-----

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea,16 entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima Assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli eventualmente proposti dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.-----

Fino alla deliberazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.-----

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.-----

Titolo III-----

Norme sul volontariato-----

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato-----

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.-----

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.-----

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.-----

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e

analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Titolo IV

Organi sociali

Art. 12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'art.30 del codice del Terzo settore;
- e) l'organo di revisione, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Granini Giancarlo
Giangi Ghobbi
Luigi
Comella
Stefano
Caracciolo
Luigi

Art. 13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento-----

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.-----

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.-----

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:-----

a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;-----

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.-----

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.-----

Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.-----

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. -----

L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.-----

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese

fino alla sospensione saranno valide.-----

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.-----

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.-----

Art. 14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum -----

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:-----

a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;-----

b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;-----

c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;-----

d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;-----

e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;-----

f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verificano le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;-----

g) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verificano le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;-----

h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;-----


i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;-----

j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;-----

k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.-----

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.-----

Manfredi
Carzombi / Neri / Gauri
Fantini
Luigi Lupi
Granini Giancarlo
Giorgi Gobbello
Mirza Fancelli



[Handwritten signature]

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.-----

Art. 15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum-----

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:-----

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;-----

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.-----

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.-

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto-----

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.-----

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi²⁹ nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.-----

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.-----

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.-----

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in

carica-----

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.-----

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.-----

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.-----

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto-----

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.-----

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.-----

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.-----


4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.-----

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.---

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.-----

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.-----

Handwritten notes in blue ink:
Giacini Giancarlo
Geoff. Ghedde
Dini se Fancotti
Syl me Am
Nae fella
Pierantonio Ghis
Camehi Lopi



8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.-----

Art. 19 - Competenze del Consiglio Direttivo-----

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:-----

a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;-----

b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;-----

c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;-----

d) nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;-----

e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;-----

f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;-----

g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;-----

h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;-----

i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;-

j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;-----

k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;-----

l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;-----

m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;----

n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.-----

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi

Art. 21 - Il Presidente: poteri e durata in carica-----

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.-----

2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.-----

3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.-----

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:-----

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;-----

b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;-----

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;-----

d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.-----

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.-----

Art. 22 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente----

1. La carica di Presidente si perde per:-----

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;-----

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;-----

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;-----

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.-----

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.-----

Art. 23 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento-----

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile.-----

2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni⁴⁴ ed è rieleggibile.-----

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.-----

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.-----

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.-----

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.-----

Art. 24 - Competenze dell'organo di controllo-----

1. È compito dell'organo di controllo:-----

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;-----

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;-----


c) esercitare il controllo contabile;-----

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;-----

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;-----

f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il

grancini Giancarlo
Luise Pancohi
Geoff Egeheda
George
Conelli Siri
Stefano
Lucrezio Pansig



[Handwritten signature]

diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.-----

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.-----

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

Art. 25 - L'organo di revisione-----

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.-----

2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.-----

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.-----

4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.-----

5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.-----

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.-----

7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.-----

Art. 26 - Responsabilità degli organi sociali-----

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.-----

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle

disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.-----

Titolo V-----

I libri sociali-----

Art. 27 - Libri sociali e registri-----

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:-----

- a) il libro degli associati;-----
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;-----
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.-----

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.-----

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.-----

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.-----

Titolo VI-----

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio-----

Art. 28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro-----

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.-----

Art. 29 - Risorse economiche-----

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:-----

- a) quote associative;-----
- b) contributi pubblici e privati;-----



Gran cini Giancarlo
 Giuseppe Gohedo
 Insieme per
 Connelly
 Giuseppe Pomella
 Maurizio Novigianie

[Handwritten signature]

- c) donazioni e lasciti testamentari;-----
 - d) rendite patrimoniali;-----
 - e) attività di raccolta fondi;-----
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;-----
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;-----
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti-----
- in materia.-----

2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.-----

Art. 30 - Bilancio di esercizio-----

- 1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.-----
- 2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.-----
- 3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.-

Titolo VII-----

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio---

Art. 31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio-----

- 1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.-----
- 2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9


del Codice del Terzo settore.-----

Titolo VIII-----

Disposizioni finali-----

Art. 32 - Norme di rinvio-----

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.---



[Handwritten signature]

[Vertical handwritten notes in blue ink:]
 Terzilli
 Franco
 Comelli
 Luigi
 Giancarlo
 Gabriella
 Luisa
 Pancotti

Certifico io sottoscritto, dottor Enrico Tommasi, notaio in Nova Milanese, iscritto nel distretto notarile di Milano, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti con gli annessi allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16 febbraio 1913 n. 89.
Nova Milanese, via Roma n. 7, 5 luglio 2022.
Firmato digitalmente: Notaio Tommasi Enrico